



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torre Annunziata*

OS prot. n. 1529.U/2026

Oggetto: opzione del Vice Procuratore Onorario Maria Rosaria Crispo, confermato nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 29 del d.lgs. 116/2017, per il regime di esclusività con decorrenza dal 1° gennaio 2027.

Il Procuratore della Repubblica

Rilevato che in data 29.7.2026 il Vice Procuratore Onorario Maria Rosaria Crispo, confermato nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 29 del d.lgs. 116/2017, in servizio presso questa Procura della Repubblica in regime di non esclusività, ha depositato la dichiarazione con la quale ha optato per il regime di esclusività ai sensi della norma su indicata.

Rilevato, che, con ordine di servizio n. 1568.U/2025 datato 16.7.2025, che ha modificato il paragrafo II.L.2 dell'OS n. 232.I/2025 datato 21.3.2025 recante il vigente progetto organizzativo, è stato adottato il programma lavorativo dei VPO.

Rilevato, pertanto, che, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, al VPO Crispo vanno applicate le disposizioni di cui agli artt. 29-bis (impegno orario settimanale), 29-ter (incompatibilità) e 31-bis (compenso e regime contributivo) del d.lgs. 116/2017 relative ai VPO in regime di esclusività nonché le previsioni di cui all'ordine di servizio n. 1568.U/2025 datato 16.7.2025 e al paragrafo II.L.2 dell'OS n. 232.I/2025 datato 21.3.2025, recanti il programma lavorativo dei VPO di seguito riportato, relative ai VPO in regime di esclusività, con particolare riferimento al punto 6) (assegnazione delle udienze e dei servizi settimanali), al punto 9) (assegnazione dei procedimenti SDAS) e al punto 10) (definizione mensile dei procedimenti).

DISPONE

al Vice Procuratore Onorario Maria Rosaria Crispo, VPO confermato nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 29 del d.lgs. 116/2017, che ha optato per il regime di esclusività, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 29-bis (impegno orario settimanale), 29-ter (incompatibilità) e 31-bis (compenso e regime contributivo), del d.lgs. 116/2017 relative ai VPO in regime di esclusività nonché le previsioni di cui all'ordine di servizio n. 1568.U/2025 datato 16.7.2025 e al paragrafo II.L.2 dell'OS n. 232.I/2025 datato 21.3.2025, recanti il programma lavorativo dei VPO di seguito riportato, relative ai VPO in regime di esclusività, con particolare riferimento al punto 6) (assegnazione delle udienze e dei servizi settimanali), al punto 9) (assegnazione dei procedimenti SDAS) e al punto 10) (definizione mensile dei procedimenti):

- 1) Tutti i VPO garantiscono la propria partecipazione alle udienze nonché la propria disponibilità/reperibilità in relazione ai servizi loro delegati con i turni di servizio settimanali, di regola parametrati nell'arco di minimo 4 settimane, ovvero con singole deleghe dal Procuratore Aggiunto o dal Procuratore della Repubblica.*
- 2) I VPO assicurano tendenzialmente, nel rispetto del limite orario massimo settimanale, la partecipazione del pubblico ministero a tutte le udienze del Giudice di Pace e a tutte le udienze dinanzi al Giudice Monocratico, ad esclusione dei processi la cui trattazione dibattimentale, per espressa previsione normativa ovvero per ragioni di opportunità, sia riservata o delegata al magistrato professionale.*
- 3) I VPO assicurano, altresì, tendenzialmente, nel rispetto del limite orario massimo settimanale, il servizio di supplenza infrasettimanale dal lunedì al venerdì nel caso di impedimento del VPO già delegato per l'udienza ovvero di udienza sopravvenuta o comunque non prevista nel turno dei servizi già predisposto,*

attraverso la designazione di un VPO reperibile per ogni giorno non festivo dal lunedì al venerdì, nonché il servizio di reperibilità per gli eventuali giudizi monocratici per direttissima del sabato e del duplice giorno festivo consecutivo.

4) In linea di principio i VPO, esclusivisti o meno, sono delegati preferibilmente per le udienze e per i servizi di supplenza/reperibilità sulla base delle loro disponibilità comunicate preventivamente - con congruo anticipo rispetto alle date delle udienze e/o dei servizi di supplenza/reperibilità e comunque entro e non oltre il giorno 15 del mese precedente a quello al quale si riferiscono le udienze e i servizi da delegare - all'Ufficio, il quale tuttavia si riserva di conferire la delega anche in assenza di disponibilità del magistrato onorario delegato, nel caso di mancanza di altri magistrati onorari disponibili, assicurando, da un lato, il rispetto del limite massimo di impegno orario settimanale di ciascun VPO e, dall'altro, la tendenziale equa ripartizione delle udienze e degli altri servizi tra i VPO soggetti allo stesso regime di esclusività, o meno.

5) Per le udienze, nel caso di mancanza di disponibilità, nella individuazione dei VPO da delegare di ufficio si osservano i seguenti criteri:

- in via prioritaria sono delegati di ufficio i VPO che hanno optato per il regime di esclusività;*
- in via subordinata sono delegati di ufficio i VPO in regime di non esclusività che hanno avuto il minor numero di udienze nello stesso arco temporale sulla scorta della loro disponibilità.*

Nel caso di pluralità di disponibilità per la medesima data:

- la delega per le udienze è conferita nel seguente ordine: prioritariamente ai VPO in regime di non esclusività, in via subordinata ai VPO in regime di esclusività;*
- la delega per il servizio di supplenza infrasettimanale è conferita nel seguente ordine: prioritariamente ai VPO in regime di esclusività, in via subordinata ai VPO in regime di non esclusività;*
- la delega per il servizio di reperibilità per gli eventuali giudizi per direttissima del sabato o del duplice giorno festivo consecutivo è conferita sulla scorta di una turnazione che assicuri la tendenziale perequazione di tale servizio nell'arco di ciascun semestre.*

6) I VPO che hanno optato per il regime di esclusività garantiscono la loro partecipazione alle udienze e ai servizi di supplenza infrasettimanale e di reperibilità del sabato e del duplice giorno festivo consecutivo per 5 giorni alla settimana (dei quali di regola 3 udienze settimanali, sino ad un massimo di 4 udienze settimanali nel caso di emergenze non altrimenti fronteggiabili), per un impegno lavorativo giornaliero tendenzialmente pari a 7 ore e 12 minuti, per complessive 36 ore settimanali.

Al fine della verifica del rispetto dei servizi su indicati, la segreteria del Settore Giudizio trasmette al Procuratore Aggiunto, con cadenza trimestrale, entro il decimo giorno dalla scadenza del trimestre precedente, un prospetto recante le udienze trattate e i servizi espletati settimanalmente da ciascun VPO in regime di esclusività nel trimestre di riferimento.

7) I VPO che non hanno optato per il regime di esclusività garantiscono la loro partecipazione alle udienze e ai servizi di supplenza infrasettimanale e di reperibilità del sabato e del duplice giorno festivo consecutivo per 2 giorni alla settimana (dei quali, 2 udienze una settimana e 1 udienza e 1 servizio di supplenza/reperibilità un'altra settimana, di regola alternate fra di loro, anche se non necessariamente, nel caso di emergenze non altrimenti fronteggiabili, per un totale di 6 udienze e 2 supplenze/reperibilità ogni 4 settimane), per un impegno lavorativo giornaliero tendenzialmente pari ad 8 ore, per complessive 16 ore settimanali.

Al fine della verifica del rispetto dei servizi su indicati, la segreteria del Settore Giudizio trasmette al Procuratore Aggiunto, con cadenza trimestrale, entro il decimo giorno dalla scadenza del trimestre precedente, un prospetto recante le udienze trattate e i servizi espletati settimanalmente da ciascun VPO in regime di non esclusività nel trimestre di riferimento.

8) L'abbinamento dei VPO ai Giudici Monocratici non è obbligatorio, ha luogo tendenzialmente sulla scorta delle indicazioni dei VPO e non si applica alle sedi giudiziarie decentrate, per le quali prevale il principio della rotazione ai fini di una equa distribuzione del carico di lavoro di udienza.

Nel caso di più richieste di abbinamento allo stesso Giudice Monocratico, prevale il criterio della anzianità di servizio del VPO nel ruolo della magistratura onoraria, e, a parità di tale anzianità di servizio, prevale l'anzianità di servizio nella sede di Torre Annunziata.

Il Procuratore Aggiunto e/o il Procuratore si riservano di disporre diversamente in presenza di esigenze di ufficio che rendano necessario o anche solo opportuno procedere alla delega per le udienze prescindendo dall'abbinamento del VPO al Giudice Monocratico.

9) Tutti i VPO sono assegnatari dei procedimenti iscritti per reati di competenza del Giudice di Pace e per reati di materia SDAS e attendono alla definizione degli stessi; i VPO in regime di non esclusività sono assegnatari di un ruolo di procedimenti per reati di competenza del Giudice di Pace e per reati di materia SDAS pari alla metà degli analoghi ruoli assegnati ai VPO in regime di esclusività.

10) Ciascun VPO assicura la definizione del seguente numero minimo di procedimenti del Giudice di Pace e/o dello SDAS complessivamente al mese, fatta eccezione per il periodo feriale (1-31 agosto), nel quale i VPO sono esonerati dalla definizione dei suddetti procedimenti:

- 10 procedimenti, se in regime di esclusività;

- 5 procedimenti, se in regime di non esclusività.

Al fine della verifica del rispetto del minimo mensile su indicato, ciascun VPO trasmette rispettivamente alla segreteria dell'UCP e alla segreteria centralizzata SDAS, con cadenza trimestrale, entro il decimo giorno dalla scadenza del trimestre precedente, due elenchi distinti, l'uno, dei procedimenti del Giudice di Pace, e l'altro dei procedimenti SDAS, dallo stesso definiti nel trimestre di riferimento, con indicazione sintetica, per ognuno di essi, del provvedimento adottato nonché della data di definizione.

Ciascuno dei due elenchi su indicati, recante in calce l'attestazione di conformità, di quanto ivi riportato, della competente segreteria centralizzata, rispettivamente dell'UCP e dello SDAS, sarà tempestivamente trasmesso da ciascuna segreteria al Procuratore Aggiunto ai fini della verifica su indicata.

11) I VPO attendono alla definizione dei procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari e alla preparazione delle udienze indifferentemente nelle date coincidenti con le udienze delegate (prima o dopo l'udienza ovvero durante una pausa dell'udienza) o con i servizi di supplenza infrasettimanale e di reperibilità del sabato o del duplice giorno festivo consecutivo ovvero in qualsiasi altra data a ciò espressamente dedicata, in orario antimeridiano o post-meridiano, in ufficio o da remoto, secondo i criteri di autorganizzazione del proprio lavoro da parte di ciascun VPO.

12) Il turno di supplenza infrasettimanale dal lunedì al venerdì e di reperibilità per le eventuali direttissime monocratiche del sabato o del duplice giorno festivo consecutivo non comporta necessariamente la presenza del VPO in ufficio, salvo che intervenga la delega per l'udienza, ma implica la sua immediata disponibilità a sostituire il VPO impedito ovvero a partecipare all'udienza sopravvenuta delegatagli.

Coincidendo tale servizio di supplenza/reperibilità con uno dei servizi delegati al V.P.O., dei quali si tiene conto ai fini del computo dell'orario lavorativo massimo settimanale, non è previsto un orario entro il quale il VPO deve assicurare la propria disponibilità.

13) Durante il periodo feriale (dall'1 al 31 agosto) i VPO sono esonerati dalla partecipazione alle udienze, ivi comprese quelle relative ai giudizi per direttissima, dai servizi di supplenza infrasettimanale e di reperibilità per le direttissime monocratiche del sabato e del duplice giorno festivo consecutivo nonché dalla trattazione dei procedimenti agli stessi assegnati.

14) Le eventuali sostituzioni nei servizi di udienza o di reperibilità/supplenza concordate tra i VPO devono essere preventivamente autorizzate dal Procuratore Aggiunto ovvero dal Procuratore a pena di inefficacia.

Nel caso di impedimento, fatta salva la valutazione della natura ostativa dello stesso e la conseguente sostituzione da parte del Procuratore Aggiunto o del Procuratore, al VPO impedito, qualora sostituito, è delegato un servizio ulteriore nell'arco della medesima settimana in cui si è verificato l'impedimento ovvero in una settimana immediatamente successiva, a compensazione della sostituzione effettuata, nel rispetto del limite orario settimanale, qualora ciò sia possibile.

15) Ciascun VPO presenta al Procuratore Aggiunto, entro il decimo giorno di ogni mese lavorativo, una dichiarazione con la quale attesta di avere svolto, nel mese precedente, quanto previsto dal programma lavorativo nel rispetto dell'orario settimanale ovvero rappresenta le circostanze che eventualmente gli hanno impedito di rispettarlo oppure indica le attività (udienze o procedimenti definiti) svolte in numero superiore a quanto stabilito nel suddetto programma lavorativo.

Si comunichi:

- al V.P.O. Maria Rosaria Crispo;

- al Procuratore Aggiunto e ai Sostituti Procuratori;

- al Dirigente Amministrativo, all'ufficio spese di giustizia e del personale, al settore giudizio monocratico, all'UNR e al funzionario Giannino, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza;
- ai tecnici sistemisti;
- al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli;
- al Presidente del Tribunale e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata;
- al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli, Sezione Autonoma per i Magistrati Onorari;
- alla Ragioneria territoriale dello Stato territorialmente competente.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Torre Annunziata.

Manda alla segreteria per gli adempimenti.

Torre Annunziata, 30.7.2026

Il Procuratore della Repubblica
Nunzio Fragliasso

